



COMITATO REGIONALE
"SICILIA"

Atleta AMADIO Chiara Carmela

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società G.S.D Puntese (Volley Etneo Puntese)

La Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Fulvio Licari (Presidente estensore)

Avv. Danilo Daniele (Componente)

Avv. Eduardo Cammilleri (Componente relatore)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, sentita parte ricorrente comparsa in occasione della seduta fissata per il 27 settembre 2011 per la discussione di merito

PREMESSO CHE

- con lettera raccomandata ar dell'1 luglio 2011, ricevuta dal sodalizio il 4 luglio 2011, l'atleta Amadio Chiara Carmela e suoi genitori sigg.ri Amadio Giuseppe e Adorno Erminia Lidia hanno chiesto, in via amichevole, alla G.S.D Puntese (Volley Etneo Puntese) lo scioglimento del vincolo, in ragione delle addotte seguenti ragioni: 1) "mancata sottoposizione dell'atleta alla obbligatoria visita medica per la stagione agonistica sportiva 2010-2011"; 2) "costante mancata convocazione dell'atleta all'attività agonistica o in caso di convocazione il mancato o sporadico utilizzo dell'atleta durante le partite del Campionato Federale di Serie D

Femminile"; 3) "crescita tecnica in quanto per il motivo sopra indicato il tesseramento con altro sodalizio consentirebbe la possibilità all'atleta di giocare titolare nel proprio ruolo"; 4) "motivi di studio" e "lontananza della sede degli allenamenti (San Giovanni La Punta) rispetto all'abitazione dell'atleta medesima (Catania) ed alla scuola da lei frequentata (Catania, Istituto scolastico M. Cutelli comportando l'impossibilità di conciliare l'attività sportiva con gli impegni scolastici";

- il sodalizio G.S.D Puntese (Volley Etneo Puntese) nulla ha fatto pervenire a riscontro;

- l'atleta, congiuntamente ai di lei genitori, ha ritualmente proposto ricorso (debitamente sottoscritto da tutti gli istanti) a questa Commissione al fine di ottenere lo "scioglimento coattivo per giusta causa del proprio vincolo dalla G.S.D Puntese (Volley Etneo Puntese) per la stagione agonistica 2011/2012", con la restituzione della tassa regolarmente versata;

- all'udienza del 27 Settembre 2011, per l'atleta ricorrente sono comparsi i di lei genitori sigg.ri Amadio Giuseppe e Adorno Erminia Lidia, che hanno insistito in ricorso;

- la G.S.D Puntese (Volley Etneo Puntese) non si è costituita in giudizio.

Tutto ciò premesso, questa Commissione delibera come d'appresso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Circa la dedotta mancata sottoposizione alla prescritta visita medica è appena il caso di ribadire che a mente dell'art. 21, comma 2, RAT, "il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza

all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)".

Questa Commissione ritiene non doversi discostare nel caso di specie dalla giurisprudenza venutasi a formare in materia, cui peraltro si è già uniformata; essa ribadisce come "ricade, ..., unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati" (CAT 28 gennaio 2011 - Leone / G.S.D Volley Team Pescara 3).

Ora vi è che il contegno del sodalizio, improntato ad assoluta inerzia (non ha riscontrato la preliminare richiesta bonaria di scioglimento del vincolo e non contesta nella presente sede le ragioni della ricorrente, avendo scelto di non costituirsi in giudizio), pur non potendo far propendere *ex se* per la fondatezza delle ragioni addotte in ricorso, fa ritenere a questa Commissione essere indice di verosimile disinteresse nei confronti delle sorti dell'atleta, in relazione a tutti i profili di doglianza illustrati.

Maxime con riguardo alla mancata sottoposizione dell'atleta alla prescritta visita medica, giacché "il sodalizio, per liberarsi definitivamente" dal relativo onere "avrebbe dovuto formalmente convocarlo a visita indicandogli specificatamente data ed orario di essa" (cfr. CAT Roma 28 gennaio 2011 - Leone / G.S.D Volley Team Pescara 3).

Tale onere non è stato assolto dal sodalizio, stante la pacifica opzione per il sopra descritto comportamento, improntato ad assoluta inerzia.

Tal ché non vi è luogo per la specifica disamina degli ulteriori motivi spiegati in ricorso, che devono intendersi assorbiti.

P.Q.M.

L'intestata Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso e dichiara sciolto il vincolo tra l'atleta ricorrente e il sodalizio G.S.D Puntese (Volley Etneo Puntese).

Dispone la restituzione per intero della tassa versata dall'atleta ricorrente.

Si autorizza l'immediata pubblicazione e trasmissione alle parti.

Affissione albo 20 ottobre 2011

Avv. Fulvio Licari